



Comune di Arbedo-Castione

**REGOLAMENTO COMUNALE
DELLE CANALIZZAZIONI**

Sommario

A.	GENERALITÀ	4
Art.	1 Scopo.....	4
Art.	2 Basi legali	4
Art.	3 Applicazione	4
Art.	4 Costruzione e manutenzione nuove canalizzazioni	4
Art.	5 Impianti privati.....	5
Art.	6 Consorzio per canalizzazioni d'allacciamento	5
Art.	7 Acque di scarico	5
Art.	8 Obbligo di immissione delle acque di scarico nelle pubbliche canalizzazioni	6
Art.	9 Stabili non confinanti con strade: terreni privati.....	6
Art.	10 Divieto di immissione	6
Art.	11 Fondi non edificati	7
Art.	12 Allacciamento alla pubblica canalizzazione	7
Art.	13 Allacciamenti predisposti	7
Art.	14 Adeguamento delle canalizzazioni private	8
B.	PROCEDURA	9
Art.	15 Obbligo di licenza	9
Art.	16 Requisiti dei piani	9
Art.	17 Posa di condutture in sedimi stradali pubblici	10
Art.	18 Termini per l'esecuzione dell'allacciamento alla canalizzazione pubblica	10
Art.	19 Permessi per immissioni provvisorie	10
Art.	20 Diniego della licenza.....	11
Art.	21 Mulinelli sminuzzatori	11
Art.	22 Controllo e collaudo delle canalizzazioni e degli impianti	11
C.	PRESCRIZIONI TECNICHE	13
Art.	24 Generalità	13
Art.	25 Tracciato	14
Art.	26 Pendenze e diametri.....	14
Art.	27 Materiali	14
Art.	28 Posa.....	15
Art.	29 Ricoprimento.....	15
Art.	30 Condotta d'allacciamento	15
Art.	31 Pozzetti	15
Art.	32 Pozzetti: esecuzione.....	16
Art.	33 Pompe	16
Art.	34 Rigurgito	16
Art.	35 Zone S di protezione delle captazioni d'acqua potabile	16
Art.	36 Impianti di depurazione individuali e di trattamento	17
Art.	37 Impianti di infiltrazione e ritenzione	17
D.	MANUTENZIONE IMPIANTI PRIVATI	19
Art.	38 Obbligo di manutenzione	19
Art.	39 Prove di tenuta.....	19
Art.	40 Canalizzazioni.....	19
Art.	41 Impianti di pretrattamento.....	19
Art.	42 Fosse di chiarificazione e biologiche	19
Art.	43 Impianti meccanico-biologici.....	20

¹⁾ art. 48 cpv. 7 **modificato con MM n. 318.13 approvato dal CC il 28.02.2013, ratifica Sezione enti locali del 23.5.2013**

Art. 45 Raccoglitori di fanghi, sifoni, impianti di pompaggio.....	20
E. CONTRIBUTI E TASSE	20
Art. 46 Contributo di costruzione.....	20
Art. 47 Tassa di allacciamento	21
Art. 48 Tassa d'uso	21
Art. 49 Tassa di allacciamento provvisorio	22
Art. 50 Interessi di mora	22
F. NORME TRANSITORIE E FINALI.....	23
Art. 51 Contravvenzioni.....	23
Art. 52 Provvedimenti coattivi.....	23
Art. 53 Notifica al Dipartimento	23
Art. 54 Rimedi e diritti	23
Art. 55 Eliminazione impianti singoli.....	23
Art. 56 Rinvio.....	24
Art. 57 Entrata in vigore	24
Art. 58 Disposizioni abrogative.....	24
G. TABELLA DELLE ABBREVIAZIONI.....	25

¹⁾ art. 48 cpv. 7 **modificato con MM n. 318.13 approvato dal CC il 28.02.2013, ratifica Sezione enti locali del 23.5.2013**

Comune di Arbedo - Castione**REGOLAMENTO COMUNALE DELLE CANALIZZAZIONI****A. GENERALITÀ****Art. 1 Scopo**

Il presente regolamento disciplina la costruzione, la manutenzione e il prelievo di contributi e tasse di tutti gli impianti e le canalizzazioni che immettono le acque di scarico provenienti da un fondo privato nella pubblica canalizzazione (Comunale o consortile), o in un ricettore naturale (fiume, riale) o con l'infiltrazione nel suolo (dispersione superficiale o pozzo perdente).

Art. 2 Basi legali

Il presente Regolamento ha le sue basi legali nella legislazione federale e cantonale in materia di protezione delle acque.

Art. 3 Applicazione

1. Il presente Regolamento si applica su tutto il territorio giurisdizionale del Comune, ad esso fanno riferimento tutte le opere atte al trattamento e allo smaltimento delle acque dai fondi pubblici e privati.
2. L'applicazione del Regolamento compete al Municipio.

Art. 4 Costruzione e manutenzione nuove canalizzazioni

1. Sono considerate canalizzazioni pubbliche quelle costruite su sedime pubblico e quelle previste tali (collettori, canalizzazioni secondarie, allacciamenti), come pure le canalizzazioni che per motivi di interesse pubblico sono costruite su fondi privati.
I rapporti tra le parti derivanti dal diritto di attraversamento sono regolati dal vigente Codice Civile Svizzero (CCS) e dalla Legge di espropriazione.
2. La rete delle canalizzazioni pubbliche è costruita dal Comune, che ne cura pure la manutenzione e l'esercizio sulla base del Piano Generale di Smaltimento delle acque e conformemente ai progetti esecutivi approvati dal legislativo comunale e dall'Autorità cantonale. La depurazione delle acque di scarico avviene tramite impianti propri o consortili.
3. Tutte le canalizzazioni costruite all'interno dei fondi privati, sono considerate di proprietà privata, riservate le eccezioni di cui al cpv. 1.

¹⁾ art. 48 cpv. 7 **modificato con MM n. 318.13 approvato dal CC il 28.02.2013, ratifica Sezione enti locali del 23.5.2013**

Art. 5 Impianti privati

1. Sono considerati impianti privati le canalizzazioni e tutte le installazioni accessorie alle canalizzazioni che permettono: il sollevamento, l'infiltrazione, la dispersione, la ritenzione, la chiarificazione, il pretrattamento delle acque di scarico, quali: pompe, pozzi perdenti, bacini di accumulo, fosse di chiarificazione e di digestione, separatori di oli e grassi, ecc.
2. Non sono considerati impianti:
 - i manufatti per la trattenuta dei liquidi provenienti dalle stalle e letamai;
 - i serbatoi per liquidi e materie diverse quali: combustibili, carburanti, materie viscosse, concimi, ecc.

Art. 6 Consorzio per canalizzazioni d'allacciamento

1. Quando l'allacciamento di ogni singolo fondo non sia opportuno né ragionevolmente esigibile per la distanza dalla canalizzazione pubblica o per la particolare situazione fondiaria, il Municipio può promuovere, in base all'art. 29 L.cons., la costituzione di un consorzio tra tutti gli interessati per la costruzione e la manutenzione di un'unica canalizzazione d'allacciamento alla fognatura comunale.
2. Il costo delle opere di cui al cpv. 1, sarà ripartito fra i proprietari dei fondi compresi nella zona di consorzio, proporzionalmente ai singoli valori di stima.
3. Qualora dovessero essere immessi nella canalizzazione consortile scarichi di altre proprietà o di nuovi stabili, i relativi proprietari dovranno pagare un contributo unico.
4. L'importo del contributo del cpv. 3 sarà fissato sulla base dei criteri fissati negli statuti consortili, e sarà accreditato ai precedenti consorziati in deduzione quale sgravio dei rispettivi oneri.
5. In ogni caso tutti i consorziati sono tenuti al pagamento delle tasse d'uso dovute al Comune in base al presente Regolamento.

Art. 7 Acque di scarico

1. Sono considerate acque di scarico tutte quelle acque che devono essere evacuate dalle zone edificate.

Appartengono a questa categoria le acque provenienti dalle economie domestiche, dall'artigianato e dall'industria, comprese le acque di raffreddamento, le acque piovane (meteoriche), le acque risultanti dallo scioglimento delle nevi e quelle d'infiltrazione, inquinate o non inquinate.
2. A seconda della loro natura e origine le acque di scarico sono definite come segue:
 - a) acque luride: quelle provenienti dalle economie domestiche, dall'industria, dall'artigianato, dalle piscine, e simili;
 - b) acque meteoriche: sono le acque provenienti dai tetti, dalle strade, dai piazzali;
 - c) acque chiare: sono le acque di raffreddamento, di climatizzazione, di pompe di calore, dei drenaggi, di scarico di fontane, di ruscelli, di sorgenti, di troppo pieno di serbatoi d'acqua potabile, ecc.

¹⁾ art. 48 cpv. 7 **modificato con MM n. 318.13 approvato dal CC il 28.02.2013, ratifica Sezione enti locali del 23.5.2013**

Art. 8 Obbligo di immissione delle acque di scarico nelle pubbliche canalizzazioni

1. Tutte le acque di scarico provenienti dalle costruzioni, impianti, nonché quelle delle sistemazioni dei fondi, devono essere immesse nelle canalizzazioni pubbliche. Si richiamano le eccezioni previste dalla legislazione federale e cantonale in materia.
2. Le acque di scarico provenienti da attività artigianali speciali o industriali, quali officine meccaniche, laboratori, lavanderie, lavorazioni di metalli, ecc., che non soddisfano le esigenze per l'immissione nella pubblica canalizzazione, conformemente all'Ordinanza federale sulla protezione delle acque (OPAc), devono essere pretrattate all'origine prima della loro immissione. In particolare, le acque di locali e impianti dove vengono manipolati oli e grassi minerali devono essere preventivamente depurate in un separatore, secondo le direttive vigenti in materia.
3. L'obbligo d'immissione esiste anche qualora l'evacuazione possa avvenire solamente tramite impianto di sollevamento.
4. L'obbligo d'immissione esiste al momento della messa in esercizio della canalizzazione pubblica più vicina o più facilmente raggiungibile prevista dal Piano generale di smaltimento delle acque (PGS).
5. L'ordine di allacciamento delle costruzioni e impianti esistenti entro il perimetro del PGS è di competenza del Municipio.

Per le costruzioni e gli impianti esistenti fuori dal perimetro del PGS la decisione è di competenza del Dipartimento del Territorio.

Art. 9 Stabili non confinanti con strade: terreni privati

Gli stabili non confinanti con strade provviste di canalizzazioni o che, data la loro posizione altimetrica, non possono scaricare acque nella fognatura della strada comunale più vicina, potranno avvalersi del diritto di passaggio sancito dall'articolo 691 del CCS, restando ad esclusivo carico dei proprietari dei fondi da allacciare alla fognatura, tutti gli oneri previsti dal presente Regolamento.

I proprietari sono tenuti a far iscrivere a Registro Fondiario (RF) i diritti di passaggio ottenuti e a darne comunicazione scritta al Municipio.

Art. 10 Divieto di immissione

1. Le acque di scarico che vengono immesse nelle canalizzazioni non devono ostacolare o danneggiare il regolare funzionamento delle canalizzazioni e degli impianti di depurazione.
2. È in particolare vietato scaricare direttamente o indirettamente nelle canalizzazioni:
 - gas e vapori;
 - sostanze velenose, infettive, infiammabili, esplosive o radioattive;
 - scoli di fosse per colaticci, di letamai, silos e piazze di compostaggio;
 - sostanze solide che, per qualità o quantità, possono provocare disturbi alle canalizzazioni come sabbia, ghiaia, detriti, rifiuti, ceneri, scorie, rifiuti di cucina e di macelleria, stracci;

¹⁾ art. 48 cpv. 7 **modificato con MM n. 318.13 approvato dal CC il 28.02.2013, ratifica Sezione enti locali del 23.5.2013**

- depositi di pozzetti raccoglitori, fosse di chiarificazione, separatori di oli e grassi, ecc.;
- materie viscoso e fangose come asfalto, catrame, calce, fanghi di lavorazioni, ecc.;
- oli, grassi, benzina, benzolo, gasolina, petrolio, solventi, liquidi fotografici;
- per i liquidi aventi una temperatura superiore ai 40°C valgono i valori limite dell'OPAc;
- per le soluzioni alcaline o acide in concentrazioni (superiori a ½ ‰), resti di distillazione valgono i valori limite dell'OPAc.

Art. 11 Fondi non edificati

Le acque meteoriche e chiare provenienti da fondi non edificati non possono defluire nell'area pubblica.

Le stesse, se esistono le premesse tecniche, devono essere immesse in un ricettore naturale, oppure ad esclusivo giudizio del Municipio, nella canalizzazione comunale apposita.

Art. 12 Allacciamento alla pubblica canalizzazione

1. L'immissione delle acque di scarico nella canalizzazione pubblica avviene tramite una condotta d'allacciamento, a partire dal pozzo di controllo posto almeno a confine del fondo privato, sino al punto d'innesto nel collettore comunale.
2. Il Comune provvede all'esecuzione dell'allacciamento direttamente o per il tramite di imprese da esso designate con regolare gara di appalto.
3. Eccezionalmente sono concesse deroghe qualora vi siano condizioni per una esecuzione secondo le regole dell'arte. Il Comune provvede comunque a eseguire la predisposizione dell'allacciamento sulla condotta pubblica.
4. Per i fondi non edificati viene predisposto l'allacciamento fino al confine della proprietà privata contemporaneamente ai lavori di posa della canalizzazione pubblica. Dove le condizioni tecniche dei fondi privati lo consentono occorre eseguire anche il pozzetto d'ispezione prima dell'innesto nella canalizzazione pubblica.
5. Nel caso di rifacimento di canalizzazioni esistenti, le condotte di allacciamento esistenti verranno ripristinate dal Comune sempre che siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento e della norma SN 592 000.
6. I costi di esecuzione della condotta di allacciamento e del pozzetto di controllo sono a carico del proprietario del fondo.

Art. 13 Allacciamenti predisposti

In caso di costruzione di nuovi tronchi di fognatura, il Municipio potrà esigere l'allacciamento agli stessi da parte dei proprietari dei fondi non edificati.

Questi, previo avviso del Municipio comunicato a mezzo lettera o circolare, saranno tenuti ad inoltrare entro i termini fissati, gli atti e le indicazioni necessarie circa l'ubicazione della condotta di allacciamento alla fognatura comunale.

L'esecuzione dei lavori inerenti l'allacciamento avrà luogo ad opera del Comune, secondo i disposti dell'articolo 12.

¹⁾ art. 48 cpv. 7 **modificato con MM n. 318.13 approvato dal CC il 28.02.2013, ratifica Sezione enti locali del 23.5.2013**

Art. 14 Adeguamento delle canalizzazioni private

Le canalizzazioni e gli impianti privati, come pure le condotte di allacciamento esistenti, devono essere messi in consonanza con le norme del presente Regolamento.

Canalizzazioni e impianti privati, condotte di allacciamento, ecc., non conformi alle prescrizioni del presente Regolamento, potranno essere tollerati fino a che il loro stato di manutenzione risulterà buono e non sarà causa di inconvenienti.

B. PROCEDURA

Art. 15 Obbligo di licenza

1. La costruzione e la modifica delle canalizzazioni e degli impianti sui fondi privati è soggetta alla procedura di notifica, conformemente all'articolo 11 della Legge edilizia (LE) e agli articoli 4 e seguenti del Regolamento di applicazione della LE (RALE).
2. La licenza di costruzione è pure richiesta qualora per cambiamento dell'esistente attività, si verifichi un sostanziale mutamento della qualità e quantità delle acque di scarico.
3. Le domande di allacciamento entro il perimetro del PGS sono approvate dal Municipio con la procedura di notifica (vedi articolo 4 RALE).
4. Ad esecuzione completa delle opere private di canalizzazione, l'interessato chiederà per tempo all'UTC l'esecuzione dell'allacciamento alla canalizzazione pubblica.

Art. 16 Requisiti dei piani

1. Il progetto delle canalizzazioni, in 2 copie, deve contenere le indicazioni concernenti il genere, la provenienza e il sistema di evacuazione delle acque di scarico ed essere corredato dai seguenti piani (secondo art. 4 RALE):
 - a) piano di situazione 1:500 (1:1000) rilasciato dal geometra revisore con l'indicazione dell'ubicazione del collettore pubblico, del tracciato della canalizzazione d'allacciamento, come pure delle canalizzazioni private nuove e esistenti, dell'eventuale ricettore naturale;
 - b) pianta delle canalizzazioni in scala 1:100, dello stabile e degli impianti di dispersione e di ritenzione con l'indicazione delle quote, dei diametri, delle pendenze e del tipo di materiale impiegato. Sul piano devono figurare pure le superfici di diversa utilizzazione e relative indicazioni sull'evacuazione delle acque di scarico, nonché i punti di raccolta, e indicare il genere e il numero degli apparecchi raccordati (WC, bagni, pluviali, lavatoio, ecc.). Il piano deve pure specificare gli impianti di depurazione esistenti che verranno eliminati;
 - c) profilo longitudinale pure in scala 1:100 delle condotte e altre installazioni, a partire dal perimetro esterno della costruzione fino al collettore pubblico;
 - d) dettaglio 1:10 (1:20) degli impianti, dei pozzetti, dei raccordi, ecc. e del profilo normale di posa;
 - e) È richiesto un piano, separato, di smaltimento delle acque, 1:200 (ev. 1:500), con le indicazioni circa il modo in cui vengono evacuati i diversi generi di acque di scarico, segnatamente:
 - superfici di circolazione con autoveicoli
 - superfici destinate al posteggio
 - piazzole di lavaggio
 - viali
 - superfici coperte
 - aree verdi.
2. L'allacciamento ad un collettore consortile deve essere approvato dal Municipio, se-

¹⁾ art. 48 cpv. 7 **modificato con MM n. 318.13 approvato dal CC il 28.02.2013, ratifica Sezione enti locali del 23.5.2013**

condo la procedura indicata al punto 1., previo preavviso del Consorzio.

3. Nel caso di allacciamenti di più abitazioni (impianti comuni, ecc.) la domanda deve essere presentata secondo la procedura indicata agli articoli 6 e 9 del presente Regolamento.

Art. 17 Posa di condutture in sedimi stradali pubblici

1. La posa di condutture private in sedimi stradali pubblici è concessa soltanto se non esistono altre soluzioni tecnicamente valide o eccessivamente gravose dal profilo dei costi.
2. Alla notifica di costruzione va allegata una copia dell'autorizzazione rilasciata dal proprietario del sedime stradale o, se questi è il Comune, la "richiesta d'autorizzazione ad eseguire scavi su area pubblica" su formulario ottenibile presso l'UTC.
3. Le condutture dovranno essere costruite in modo da rispondere alle sollecitazioni meccaniche del traffico stradale. In particolare, potranno essere impiegati unicamente i materiali prescritti all'articolo 27 cpv. 1, avvolti completamente in un bauletto di calcestruzzo B 25/15.

Art. 18 Termini per l'esecuzione dell'allacciamento alla canalizzazione pubblica

1. Nel caso di messa in esercizio di un nuovo collettore comunale, sarà dato avviso ai proprietari interessati e fissato un termine di due mesi per provvedere alla presentazione della notifica di costruzione.
2. L'esecuzione delle opere private di canalizzazione dovrà avvenire al più tardi entro 4 mesi dal rilascio della licenza di costruzione.
3. In caso d'inadempimento dei proprietari e previa diffida, dette opere saranno eseguite dal Comune e a spese del proprietario.
4. Il Comune provvederà ai sensi dell'articolo 12 del presente Regolamento.

Art. 19 Permessi per immissioni provvisorie

1. Le acque di scarico di cantiere (WC, mense, ecc.) vanno immesse nella canalizzazione pubblica. Quando non è possibile, le stesse devono essere raccolte e quindi eliminate seguendo le indicazioni dell'autorità cantonale.
2. La domanda d'immissione deve essere accompagnata da una relazione tecnica che documenti le necessità di evacuazione delle acque e i provvedimenti adottati per il loro trattamento.
3. L'immissione provvisoria di acque di scarico provenienti da cantieri, sia nella canalizzazione pubblica che in un corso d'acqua deve essere autorizzata dal Municipio ed è soggetta al pagamento di una tassa d'uso, ai sensi dell'art. 48 del presente Regolamento.
4. Se durante i lavori il livello delle acque sotterranee deve essere abbassato, è necessario ottenere preventivamente l'autorizzazione da parte dell'autorità cantonale.
Se nel corso dei lavori, sono individuate delle acque sotterranee non previste o se il cantiere deve essere liberato da acque provenienti da terreni in pendenza o per infiltrazione, deve essere informato il Municipio.

¹⁾ art. 48 cpv. 7 **modificato con MM n. 318.13 approvato dal CC il 28.02.2013, ratifica Sezione enti locali del 23.5.2013**

Le stesse vanno immesse nella canalizzazione per acque meteoriche o chiare, in un ricettore superficiale o reimmesse nel sottosuolo. L'immissione nel collettore per sole acque luride o miste può avvenire solo eccezionalmente e con il permesso del Municipio.

Prima di essere evacuate, le stesse devono attraversare un dissabbiatore sufficientemente dimensionato.

5. Lo scarico di acque di risciacquo contenenti cemento, provenienti da veicoli di trasporto di beton fresco, dalle betoniere ecc. è vietato senza un bacino di decantazione di sufficiente grandezza. Secondo i casi dovrà essere messa in opera una installazione di neutralizzazione. L'acqua di scarico trattata, ammessa la comprovata possibilità idrogeologica secondo quanto previsto dal PGS, può in seguito essere lasciata infiltrare fuori dell'area di scavo.
6. Tutte le parti delle canalizzazioni pubbliche sporcate o incrostate a causa dei lavori di costruzione devono essere pulite periodicamente e a fine lavori, a spese del costruttore.

Art. 20 Diniego della licenza

1. La licenza di costruzione può essere negata nei seguenti casi:
 - a) grossi quantitativi di acque meteoriche, incompatibili con la portata del collettore pubblico;
 - b) acque di scarico non conformi all'OPAc.
2. Il diniego alla licenza di costruzione motivato è comunicato all'interessato con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.

Art. 21 Mulinelli sminuzzatori

Conformemente all'art. 49 del Regolamento sull'igiene del suolo e dell'abitato (RISA) ed all'art. 10 del presente Regolamento, è vietata l'installazione di apparecchi sminuzzatori (trituratoro di rifiuti da cucina).

Art. 22 Controllo e collaudo delle canalizzazioni e degli impianti

1. Prima del reinterro delle canalizzazioni e della messa in esercizio degli impianti, il proprietario darà avviso all'UTC di procedere alla visita di controllo e all'eventuale prova di tenuta.

Per le opere non conformi ai piani approvati ed alle prescrizioni del presente Regolamento, il Municipio può chiedere la loro rimozione.
2. Contemporaneamente alla richiesta di esecuzione dell'allacciamento di cui all'articolo 15 cpv. 4 il proprietario deve chiedere all'UTC il collaudo degli impianti.
3. Per le installazioni di sollevamento, installazioni meccanico-biologiche, ecc. il proprietario dovrà consegnare all'UTC un attestato che le installazioni sono state posate e collaudate secondo le prescrizioni delle ditte fornitrici.
4. Il collaudo è pure richiesto qualora l'evacuazione delle acque di scarico avvenga per dispersione nel terreno o per immissione in un ricettore naturale.

¹⁾ art. 48 cpv. 7 **modificato con MM n. 318.13 approvato dal CC il 28.02.2013, ratifica Sezione enti locali del 23.5.2013**

5. Nelle zone di captazione d'acqua potabile (zone S) è obbligatoria la prova di tenuta delle canalizzazioni e degli impianti. In casi particolari può essere richiesta, al momento del collaudo, la prova di tenuta degli impianti.
La prova deve essere eseguita secondo la norma SIA 190.
Le spese di collaudo in questo caso sono a carico del proprietario.
6. Al proprietario verrà consegnato il certificato attestante l'esecuzione conforme delle opere e il permesso di messa in funzione.
In caso di esecuzione non conforme, riscontrata dall'UTC o dalla Direzione Lavori incaricata, il Municipio non rilascia la certificazione di collaudo e si riserva di non autorizzare l'allacciamento alla canalizzazione pubblica.
Il proprietario ha a disposizione 30 giorni per rendere conforme le opere al presente Regolamento e alla direttiva SN 592 000 e richiedere un nuovo collaudo tecnico.
Con il collaudo dell'impianto non viene assunta da parte del Comune alcuna responsabilità in relazione ad una eventuale difettosa esecuzione delle opere o di irregolarità d'esercizio.
Il Collaudo non libera il proprietario del fondo e gli esecutori dal loro dovere di sorveglianza e dalle proprie responsabilità per la corretta esecuzione dei lavori. Le constatazioni del collaudo non possono in alcun modo essere interpretate come garanzia di buon funzionamento e di durata delle installazioni.
7. Alle operazioni di collaudo il proprietario dovrà farsi rappresentare e prestare la necessaria assistenza con personale e attrezzi.
8. Al momento del collaudo il proprietario dovrà consegnare all'UTC i piani di rilievo quotati delle opere eseguite.
Lo stesso dovrà essere allegato al Catasto degli impianti secondo l'articolo 4 Decreto esecutivo concernente il Regolamento delle canalizzazioni, i contributi e le tasse del 3 febbraio 1977 (DE).
La consegna del rilievo può essere imposta anche per impianti esistenti.

Art. 23 Catasto degli impianti

1. L'allestimento e la tenuta a giorno del catasto degli impianti pubblici e privati è di competenza del Comune.
2. Per le costruzioni esistenti il rilevamento dei dati e la messa a disposizione della documentazione necessaria incombe al proprietario.
Il Municipio provvederà a verificare la documentazione ed a richiedere, se del caso, le necessarie completazione e/o modifiche.
3. Per le nuove costruzioni, riattazioni e/o risanamenti la documentazione concernente gli impianti di smaltimento delle acque di scarico va consegnata al momento del collaudo.
4. Per la documentazione da consegnare fa stato quella definita dal "Catasto delle canalizzazioni – istruzioni inerenti il suo allestimento" istruzioni cantonali al capitolo "Contenuto catasto parziale (ridotto)".
Per le costruzioni esistenti in zona di protezione di captazione per acque potabili o in zone non ancora equipaggiate da canalizzazioni (dove vige l'obbligo di presentare la domanda di allacciamento ai sensi dell'articolo 15 del presente regolamento), e per le

¹⁾ art. 48 cpv. 7 **modificato con MM n. 318.13 approvato dal CC il 28.02.2013, ratifica Sezione enti locali del 23.5.2013**

costruzioni a carattere artigianale/commerciale/industriale è invece richiesta la presentazione della documentazione in forma completa.

C. PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 24 Generalità

1. Le acque di scarico provenienti dai fondi privati devono venire opportunamente evacuate nelle canalizzazioni, nei ricettori o tramite un impianto di infiltrazione. E' vietato lasciare defluire le acque di scarico superficialmente su suolo pubblico.
2. La loro immissione nella pubblica canalizzazione avviene tramite allacciamento unico o separato, a dipendenza del sistema delle canalizzazioni pubbliche (misto o separato).
3. Per la progettazione e l'esecuzione degli impianti sono da osservare la norma SN 592 000, le direttive Associazione Svizzera Tecnici Epurazione Acque (ASTEVA), nonché le direttive e ordinanze emanate dall'Autorità Federale e cantonale.
4. Modalità di allacciamento.
 - a) Acque luride o di rifiuto
 - le acque luride o di rifiuto devono essere immesse nella canalizzazione conformemente alle indicazioni del PGS, cioè:
 - separatamente dalle acque meteoriche in caso di canalizzazioni a sistema separato,
 - insieme alle acque meteoriche in caso di canalizzazioni a sistema misto,
 - le acque delle piazzole adibite al lavaggio delle autovetture vanno immesse nella canalizzazione per sole acque luride o miste.
 - b) Acque meteoriche
 - nella zona che, secondo il PGS, sono idonee all'infiltrazione, le acque meteoriche devono essere eliminate in loco tramite dispersione superficiale o profonda (pozzi perdenti), con l'adozione, se del caso, di misure di ritenzione.
 - Nelle zone non idonee all'infiltrazione, le acque meteoriche devono essere immesse, secondo il PGS, in un ricettore superficiale o nella canalizzazione per acque miste o per acque meteoriche, con l'adozione, se del caso, di misure di ritenzione.
 - Non è permessa l'immissione di acque meteoriche nel collettore per sole acque luride del sistema separato.
 - Le acque meteoriche dei piazzali e delle strade vanno disperse superficialmente. Le stesse possono eccezionalmente essere infiltrate tramite pozzo perdente qualora le condizioni geologiche e di protezione delle acque sotterranee lo permettano. E' autorizzata l'immissione in canalizzazione per acque miste o per acque meteoriche nel caso in cui l'infiltrazione non fosse possibile. Non è permessa l'immissione nel collettore per sole acque luride.
 - c) Acque chiare
 - nelle zone che, secondo il PGS sono idonee all'infiltrazione, le acque chiare devono essere eliminate in loco tramite dispersione superficiale o pozzi perdenti. E'

¹⁾ art. 48 cpv. 7 **modificato con MM n. 318.13 approvato dal CC il 28.02.2013, ratifica Sezione enti locali del 23.5.2013**

ammessa in via eccezionale l'immissione delle acque chiare solo nella canalizzazione per acque meteoriche o chiare e nei ricettori.

- Nelle zone non idonee all'infiltrazione, le acque chiare devono essere immesse, conformemente alle indicazioni del PGS, in un ricettore naturale o nella canalizzazione per acque meteoriche o chiare.
- In ogni caso non è permessa l'immissione di acque chiare in una canalizzazione per sole acque luride o miste.

Art. 25 Tracciato

Il tracciato delle canalizzazioni deve assicurare un deflusso corretto delle acque di scarico.

Condutture d'acqua potabile dovranno avere una distanza minima di cm. 50 sia orizzontalmente che verticalmente, ritenuto che le condutture di acque luride saranno posate a quota inferiore.

Art. 26 Pendenze e diametri

1. Le canalizzazioni devono essere rettilinee con pendenza uniforme.
2. La velocità di scorrimento dei liquami deve impedire il deposito di materiali sedimentabili per portate minime ed erosioni per portate massime.
3. Normalmente la pendenza minima delle canalizzazioni è la seguente:

- | | |
|----------------------------------|-----|
| a) per acque luride | 2 % |
| b) per acque meteoriche e chiare | 1 % |

Possono essere ammesse pendenze inferiori, ad esclusivo giudizio dell'UTC, se i valori fissati sopra dovessero causare delle difficoltà tecniche e spese sproporzionate.

4. Il diametro minimo delle canalizzazioni è:

- | | |
|---------------------------|---|
| a) per acque luride | DN 118 mm per abitazioni mono familiari
DN 150 mm per abitazioni pluri familiari |
| b) per acque meteoriche | DN 100 mm |
| c) per acque di drenaggio | DN 125 mm |

Art. 27 Materiali

1. Per l'esecuzione delle canalizzazioni d'evacuazione delle acque luride dei fondi, sono da impiegare condotte solamente tubi in PVC S-25, PE, grès, ghisa con giunti a tenuta stagna (a bicchiere, manicotti, saldature, ecc.). Non sono ammessi tubi in cemento o eternit per le acque luride.

In caso di utilizzazione per scopi speciali (particolare composizione delle acque di scarico, temperature elevate, ecc.) ed in caso di pericoli di incrostazioni, il materiale delle canalizzazioni deve essere scelto con particolare cura. Devono essere tenuti in debita considerazione i dati forniti dai fabbricanti e dagli attestati di prova.

2. Per l'evacuazione delle acque meteoriche, le prescrizioni del precedente capoverso devono essere osservate solo nel caso di posa delle condutture in zona di protezione ed in presenza di falda pregiata.

¹⁾ art. 48 cpv. 7 **modificato con MM n. 318.13 approvato dal CC il 28.02.2013, ratifica Sezione enti locali del 23.5.2013**

Art. 28 Posa

1. Le canalizzazioni devono essere posate accuratamente dal basso verso l'alto, evitando appoggi puntiformi mediante la formazione di un piano di posa elastico (sabbia, ghiaia) o rigido (bauletto in calcestruzzo).
2. Le canalizzazioni devono essere avvolte in un bauletto di calcestruzzo B 25/15 Kg/m³ secondo la norma SIA 190, profilo 4 (protezione durante i lavori di costruzione, sicurezza in caso di scavi futuri, garanzia in caso di lavaggio ad alta pressione, ecc.).
3. Le canalizzazioni devono pure essere posate al di sotto del limite del gelo; generalmente ad una profondità tale che il ricoprimento sia almeno 60 cm.

Art. 29 Ricoprimento

1. Particolare cura va prestata ai lavori di riempimento e di costipamento dei fossi, che deve avvenire solo con materiale idoneo. Lo strato a diretto contatto con le condutture deve essere di materiale privo di sassi.
2. Per il riempimento dei fossi occorre attendere una sufficiente stagionatura del calcestruzzo di sottofondo e d'avvolgimento.
3. Il costipamento del materiale, da eseguire a strati dello spessore di 30÷50 cm deve essere effettuato con adeguati mezzi meccanici e se necessario, aggiungendo acqua onde ottenere un migliore assestamento.

Art. 30 Condotta d'allacciamento

1. L'allacciamento alla canalizzazione pubblica deve essere effettuato a regola d'arte, dedicando particolare attenzione all'ermeticità. E' essenziale rispettare le prescrizioni delle autorità competenti, nonché le direttive di montaggio fornite dai fabbricanti dei tubi. Il raccordo alla canalizzazione deve essere eseguito secondo la direzione del deflusso con un angolo a 45° mediante gli appositi pezzi speciali di raccordo.
2. L'immissione nella canalizzazione deve avvenire al di sopra dell'asse medio del tubo principale, in ogni caso al di sopra del livello di deflusso della portata in tempo secco. Nei seguenti casi è preferibile l'allacciamento alla canalizzazione in un pozzetto (nuovo o esistente):
 - a) nelle regioni rurali;
 - b) in falda freatica e all'interno dei perimetri di protezione delle zone SII e SIII;
 - c) in presenza di grandi quantità d'acqua (industrie, grandi edificazioni, ecc.);
 - d) in caso di inclinazione sfavorevole del pezzo di raccordo (per evitare i rischi di contro pendenza);
 - e) in caso di allacciamento a collettori di diametro < 300 mm;
 - f) se il collettore d'allacciamento del fondo è di beton speciale.

Art. 31 Pozzetti

1. A dipendenza della loro funzione e ubicazione si distinguono i seguenti pozzetti:
 - a) pozzetto di raccordo: collega tratte di canalizzazione di diverso diametro, pendenza e direzione;

¹⁾ art. 48 cpv. 7 **modificato con MM n. 318.13 approvato dal CC il 28.02.2013, ratifica Sezione enti locali del 23.5.2013**

- b) pozzetto di ispezione: interrompe lunghe tratte di canalizzazione e favorisce la pulizia, la manutenzione ed il controllo delle condotte;
 - c) pozzetto di deposito o caditoia: permette la raccolta di materiale inorganico sedimentabile;
 - d) pozzetto di rottura: diminuisce l'energia cinetica del liquame mediante riduzione della velocità;
 - e) pozzetto di controllo: è ubicato al limite della proprietà privata, da esso si diparte la condotta di allacciamento che convoglia per gravità le acque al collettore pubblico.
2. La costruzione del pozzetto di controllo è chiesta anche ove esiste un impianto di sollevamento.

Art. 32 Pozzetti: esecuzione

1. A seconda della profondità per i pozzetti verranno scelti i seguenti diametri:
 - a) fino a 60 cm Ø cm 60 minimo
 - b) fino a 150 cm Ø cm 80 minimo
 - c) oltre 150 cm Ø cm 100 minimo.
2. Per profondità superiori a cm 120 i pozzetti devono essere muniti di scalini o di scale fisse non soggetti a corrosione, per l'accesso.
3. Ad eccezione dei pozzetti di deposito, il fondo deve essere modellato a forma di guscio per evitare deposito.
4. I coperchi di chiusura devono impedire esalazioni maleodoranti.
Di regola la quota di posa è superiore a quella del campo stradale sede del collettore pubblico.
5. I coperchi di chiusura hanno diametri minimi di cm. 60.

Art. 33 Pompe

Ove l'evacuazione delle acque di scarico non possa avvenire per gravità, il proprietario è tenuto ad installare un impianto di pompaggio e relativi accorgimenti atti ad evitare l'allagamento dei locali.

Art. 34 Rigurgito

1. In caso di possibilità di rigurgito il Municipio comunicherà al proprietario la relativa quota di riguardo.
2. Il Municipio declina ogni responsabilità in caso di rigurgito. E' compito del proprietario mettere in atto i necessari accorgimenti per evitare eventuali rigurgiti.

Art. 35 Zone S di protezione delle captazioni d'acqua potabile

1. Nella zona S I di protezione non è permessa la posa di canalizzazioni.
2. Nella zona S II di protezione è eccezionalmente permessa la posa di canalizzazioni. Sono da prevedere accorgimenti tecnici che rendano immediatamente percepibili le perdite e che possano trattenere le stesse (ad es. cunicoli, tubi doppi, tubi a parete doppia, ecc.).

¹⁾ art. 48 cpv. 7 *modificato con MM n. 318.13 approvato dal CC il 28.02.2013, ratifica Sezione enti locali del 23.5.2013*

3. Nella zona S III di protezione è autorizzata la posa di canalizzazioni rispettate le prescrizioni della norma SIA190. La prova di tenuta, da eseguire in contraddittorio, è obbligatoria.

Art. 36 Impianti di depurazione individuali e di trattamento

1. La costruzione di impianti di depurazione individuali deve essere autorizzata dall'autorità cantonale.
2. Entro il perimetro del PGS gli impianti individuali devono essere adottati, finché la rete delle canalizzazioni non è completa o fino a quando l'impianto di depurazione centrale non è in esercizio.
3. Fuori dal perimetro del PGS gli impianti di depurazione individuali sono da utilizzare per il trattamento delle acque luride di abitazioni esistenti, nonché di nuove o ristrutturate. Essi sono richiesti solo se l'allacciamento alla rete delle canalizzazioni non può essere ragionevolmente preteso (distanza, difficoltà topografiche, ecc.) sempre che rispondano ai requisiti di legge.
4. Gli impianti di pretrattamento devono essere costruiti e gestiti conformemente all'Ordinanza federale sull'immissione delle acque di scarico e alle prescrizioni dall'autorità competente.

La necessità di pretrattamento esiste in particolare quando le acque di scarico contengono le seguenti sostanze o presentano le seguenti proprietà:

- a) sostanze in sospensione e/o sostanze decantabili in grandi quantità,
- b) oli o grassi (ev. emulsionati) in grandi quantità,
- c) sostanze tossiche o velenose,
- d) acidi o basi,
- e) alte temperature,
- f) carico biologico di punta,
- g) germi patogeni in quantità pericolose,
- h) radioattività.

Art. 37 Impianti di infiltrazione e ritenzione

1. Per ridurre le portate estreme di punta nelle canalizzazioni e nei corsi d'acqua, per alleggerire gli impianti di depurazione e per alimentare le falde, possono essere richieste misure di infiltrazione e/o ritenzione delle acque meteoriche, di drenaggio, ecc., da realizzare a mezzo di appropriati impianti.
2. Per la progettazione di impianti d'infiltrazione e di ritenzione è necessario conoscere la composizione del terreno. Lo studio idrogeologico elaborato nell'ambito del PGS fornisce informazioni generali sulla natura del terreno e la sua presumibile permeabilità e idoneità all'infiltrazione. Uno studio particolareggiato e una prova d'assorbimento effettuata in loco fornisce indicazioni più sicure.
3. Impianti di ritenzione
 - a) Possono essere impiegati stagni di giardino, stagni, depressioni del terreno, parcheggi, o essere costruiti appositi bacini.
 - b) Occorre in particolare considerare i seguenti aspetti:

¹⁾ art. 48 cpv. 7 **modificato con MM n. 318.13 approvato dal CC il 28.02.2013, ratifica Sezione enti locali del 23.5.2013**

- dimensioni, forma e posizione dell'impianto devono tenere conto della situazione locale: l'impianto d'infiltrazione deve essere totalmente separato dall'impianto di evacuazione delle acque di scarico.
- Eventuali conseguenze in caso di intasamenti (prevedere ad esempio uno scarico di troppo pieno nel ricettore o nella canalizzazione per acque meteoriche,
- Possibili incidenti, ai quali deve essere prestata la necessaria attenzione.

4. Impianti di infiltrazione

- a) Le acque meteoriche, prima dell'immissione in un impianto d'infiltrazione, devono attraversare un pozzetto raccoglitore munito di curva immersa.
- b) Per il dimensionamento, la concezione e la manutenzione sono da applicare le disposizioni contenute nella Norma SN 592 000.
- c) Per evitare che liquidi in grado di alterare le acque possano pervenire nell'impianto d'infiltrazione, i pozzetti raccoglitori e gli impianti d'infiltrazione sono da proteggere adottando i seguenti accorgimenti:
 - quota coperchi dei pozzi superiore alla quota del terreno (min. 10 cm.),
 - coperchi avvitati,
 - coperchi avvitati e stagni per pozzi alla medesima quota del terreno,
 - contrassegno adeguata dei coperchi.

¹⁾ art. 48 cpv. 7 **modificato con MM n. 318.13 approvato dal CC il 28.02.2013, ratifica Sezione enti locali del 23.5.2013**

D. MANUTENZIONE IMPIANTI PRIVATI

Art. 38 Obbligo di manutenzione

1. La rete delle canalizzazioni e gli impianti privati devono essere sempre tenuti in buono stato di conservazione e di funzionamento.
2. Il proprietario del fondo è responsabile del controllo, pulizia e efficienza dei suoi impianti di smaltimento delle acque di scarico. Deve perciò, in caso non gli fosse possibile eseguire egli stesso i lavori, affidare l'incarico per l'esecuzione dei lavori necessari ad una ditta specializzata.
La rete delle canalizzazioni e gli impianti privati devono essere accessibili in ogni momento per la loro manutenzione, pulizia, lavatura e disinfezione.
3. La manutenzione delle condotte di allacciamento di cui all'art. 12 compete al Comune. In caso di uso inadeguato delle canalizzazioni le riparazioni sono a carico del privato.

Art. 39 Prove di tenuta

1. La tenuta delle canalizzazioni posate nella zona S è da controllare annualmente durante i primi 3 anni.
2. In seguito il controllo dovrà essere eseguito ogni 3 anni.
3. Gli interessati dovranno far pervenire al Municipio il certificato dell'avvenuto controllo.

Art. 40 Canalizzazioni

Le canalizzazioni vanno regolarmente pulite per garantire un deflusso regolare delle acque.

Se possibile devono essere usati apparecchi ad alta pressione come i siluri (pressione $\max \leq 60$ atm) e se necessario possono essere vuotate con apparecchi d'aspirazione.

Di regola la pulizia viene effettuata a partire da un pozzetto d'ispezione o da un'apertura di pulizia.

Le pareti dei pozzetti d'ispezione vengono pulite tramite getti d'acqua con pistola a spruzzo.

Art. 41 Impianti di pretrattamento

Gli impianti di pretrattamento e gli impianti di separazione di idrocarburi con le loro annessi installazioni (dissabbiatori e pozzo pompa), devono essere puliti periodicamente e in modo confacente all'attività dell'azienda, da ditte autorizzate dall'autorità cantonale.

Si consiglia la stipulazione di un relativo abbonamento con le ditte sopraccitate.

Art. 42 Fosse di chiarificazione e biologiche

1. Questi impianti devono essere vuotati secondo necessità, ma almeno una volta all'anno. Bisogna però lasciare nell'impianto una quantità di fango pari al 20 % del contenuto utile per consentire l'attivazione dei nuovi fanghi.

E' consigliabile una pulizia periodica delle entrate e uscite, come pure la distruzione della crosta di fango superficiale.

¹⁾ art. 48 cpv. 7 **modificato con MM n. 318.13 approvato dal CC il 28.02.2013, ratifica Sezione enti locali del 23.5.2013**

- I fanghi evacuati devono essere portati in un impianto di depurazione centrale.
2. Copia dei bollettini di voltura è da trasmettere al Municipio.

Art. 43 Impianti meccanico-biologici

1. L'esercizio e la manutenzione deve avvenire in conformità delle istruzioni date dalla ditta fornitrice. Copia dei bollettini di revisione va trasmessa al Municipio ed all'Autorità cantonale.
Gli impianti meccanico-biologici devono essere collaudati dal proprietario, dalla ditta fornitrice, dal Municipio e dall'autorità cantonale.
I dati relativi al funzionamento dell'impianto dovranno essere raccolti nel giornale d'esercizio.
2. La manutenzione deve garantire un funzionamento ineccepibile dell'impianto, in modo da non arrecare disturbo al vicinato per esalazioni maleodoranti o per la presenza d'insetti.

Art. 44 Impianti di infiltrazione

1. Gli impianti d'infiltrazione devono garantire una dispersione confacente, senza arrecare disturbi a terzi.
2. Se durante il controllo dell'impianto viene constatata una permeabilità insufficiente dello strato drenante, quest'ultimo deve essere sostituito parzialmente o totalmente. Il materiale filtrante asportato deve essere depositato in una discarica idonea, oppure lavato in un apposito impianto e usato di nuovo.
3. Le materie depositate nei pozzetti decantatori, posati prima dell'immissione in un impianto d'infiltrazione, devono essere aspirate o eliminate manualmente in caso di piccole quantità. Parti ingombranti devono essere asportate manualmente.
Esse devono essere eliminate secondo le prescrizioni del caso.
4. Gli intervalli di vuotatura dipendono dalla natura delle superfici di scorrimento e dal quantitativo di sporcizia presente.
5. Per la costruzione dei pozzi perdenti o delle opere di infiltrazione si deve fare riferimento alla norma SN 592 000 relativa alle suddette opere.

Art. 45 Raccoglitori di fanghi, sifoni, impianti di pompaggio

I pozzetti raccoglitori, i sifoni, gli impianti di pompaggio, le chiusure anti-rigurgito, ecc., devono essere puliti sovente, poiché le sostanze che vi si depositano vanno in putrefazione oppure ostacolano il deflusso.

E. CONTRIBUTI E TASSE

Art. 46 Contributo di costruzione

Il Comune preleva dal proprietario di fondi serviti o che possono essere serviti dall'opera e/o dal titolare di diritti reali limitati che ritrae dall'opera un incremento di valore del suo di-

¹⁾ art. 48 cpv. 7 **modificato con MM n. 318.13 approvato dal CC il 28.02.2013, ratifica Sezione enti locali del 23.5.2013**

ritto un contributo di costruzione conformemente agli art. 96 e segg. della Legge d'applicazione della Legge contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971 (LALIA) e relativo DE 3 febbraio 1977.

Art. 47 Tassa di allacciamento

1. Al momento della richiesta della prova di collaudo per l'allacciamento alla pubblica canalizzazione o per l'immissione delle acque di scarico in un ricettore naturale, è esigibile una tassa amministrativa variabile da Fr. 100.- a Fr. 500.- secondo la seguente tabella:
costruzione con cubatura SIA
 - a) fino a 500 mc Fr 100.-
 - b) da 501 a 1000 mc Fr 150.-
 - c) da 1001 a 1500 mc Fr 200.-
 - d) da 1501 a 2000 mc Fr 250.-
 - e) da 2001 a 3000 mc Fr 300.-
 - f) da 3001 a 4000 mc Fr 400.-
 - g) oltre 4001 mc Fr 500.-
2. La tassa è dovuta dal proprietario di fondi e/o dal titolare di diritti reali necessari.
3. Questa tassa è parificata a sentenza esecutiva ai sensi degli articoli 80 Legge federale sull'esecuzione e sul fallimento e 58 Legge cantonale di attuazione della Legge federale sull'esecuzione e sul fallimento.

Art. 48 Tassa d'uso ¹⁾

1. Per l'evacuazione e la depurazione delle acque di rifiuto dei fondi privati il Comune preleva una tassa d'uso annua (articolo 110 LALIA). Questa tassa è parificata a sentenza esecutiva ai sensi degli articoli 80 Legge federale sull'esecuzione e sul fallimento e 58 Legge cantonale di attuazione della Legge federale sull'esecuzione e sul fallimento.
2. La tassa serve a coprire i costi d'esercizio e di manutenzione delle canalizzazioni comunali e degli impianti consortili, compresi gli accantonamenti per la manutenzione straordinaria.
Il 20% di dette spese è a carico del Comune.
4. Sono soggetti alla tassa d'uso i proprietari di fondi direttamente o indirettamente allacciati alla canalizzazione e i titolari di diritti reali limitati. Debitore di questa tassa è in ogni caso il proprietario del fondo.
5. La tassa è esigibile dal momento in cui viene concesso il permesso d'abitabilità o d'agibilità dell'edificio, rispettivamente del fondo e indipendentemente dall'occupazione effettiva.
6. La tassa è composta da una tassa base calcolata sul valore di stima ufficiale aggiornato del fabbricato o del fondo e da una tassa di consumo calcolata sull'uso d'acqua potabile misurato dal contatore.
7. I parametri di calcolo della tassa d'uso sono:
 - a) tassa base:

¹⁾ art. 48 cpv. 7 **modificato con MM n. 318.13 approvato dal CC il 28.02.2013, ratifica Sezione enti locali del 23.5.2013**

dallo 0.1 o/oo (per mille) allo 0.3 o/oo (per mille) del valore di stima ufficiale degli edifici o fondi allacciati alla fognatura ritenuto un minimo di franchi 30.00 per ogni edificio, fondo o unità abitativa.

b) *tassa di consumo:*

da franchi 0.30 a franchi 1.00 per metro cubo d'acqua utilizzata secondo i rilievi effettuati dall'Azienda acqua potabile per l'anno corrispondente.

8. Per le nuove costruzioni, la *tassa* sarà conteggiata pro-rata a decorrere dall'abitabilità o dall'agibilità sulla base del primo consumo d'acqua accertato.
9. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, gli impianti privati d'approvvigionamento in acqua dovranno essere muniti di contatori da parte dei rispettivi proprietari.

Nel primo anno sarà riscossa una *tassa* identica a quella prelevata l'ultima volta in virtù del precedente Regolamento. In seguito la *tassa* sarà computata giusta le lettere a) e b) del cpv. 6.

10. Ai sensi dell'articolo 11 cpv. 3 del DE del 3 febbraio 1977, la *tassa* per il singolo proprietario può essere proporzionalmente adeguata quando vi sia manifesta divergenza tra la *tassa* calcolata in base alle lettere a) b) del cpv. 6 e l'intensità dell'uso degli impianti.

Art. 49 Tassa di allacciamento provvisorio

1. Tutte le acque di scarico provenienti dai cantieri sono soggette, di regola, all'obbligo dell'allacciamento al collettore pubblico.
2. L'immissione delle acque luride dei cantieri nel collettore pubblico è soggetta al pagamento, una volta tanto, di una *tassa* d'allacciamento e d'uso stabilite in base all'entità dell'opera tenendo conto del carico idraulico.
3. L'ammontare della *tassa* unica d'allacciamento e d'uso è stabilita di volta in volta dal Municipio, ritenuto un minimo di Fr. 50.00 fino ad un massimo di Fr. 200.00.
4. Questa *tassa* è parificata a sentenza esecutiva ai sensi degli articoli 80 Legge federale sull'esecuzione e sul fallimento e 58 Legge cantonale di attuazione della Legge federale sull'esecuzione e sul fallimento.

Art. 50 Interessi di mora

Sui contributi di costruzione scaduti, è dovuto un interesse composto di mora del 5% annuo.

¹⁾ art. 48 cpv. 7 *modificato con MM n. 318.13 approvato dal CC il 28.02.2013, ratifica Sezione enti locali del 23.5.2013*

F. NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 51 Contravvenzioni

1. Le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite dal Municipio ai sensi delle norme della Legge organica comunale (LOC) e vengono notificate al Dipartimento.
L'ammontare della multa va da un minimo di franchi 100.00 ad un massimo di franchi 10'000.00.
2. Sono riservate al Municipio eventuali azioni civili e/o penali.

Art. 52 Provvedimenti coattivi

1. Non appena una decisione del Municipio è divenuta definitiva, lo stesso può imporre coattivamente l'esecuzione entro il termine di 30 giorni, con la comminatoria dell'applicazione delle sanzioni penali dell'art. 71 Legge di procedura per le cause amministrative (LPamm) e dell'adempimento sostitutivo diretto o ad opera di un terzo, a spese dell'obbligato.
2. Se l'adempimento sostitutivo implica prevedibilmente spese rilevanti, il Municipio può imporre all'obbligato la prestazione preventiva di un'adeguata garanzia.
3. Per rimuovere un esistente e/o incombente inquinamento, nell'ambito delle sue competenze, il Municipio può eseguire direttamente o far eseguire i necessari provvedimenti d'urgenza.

Art. 53 Notifica al Dipartimento

Il Municipio notifica al Dipartimento ogni violazione della legislazione sulla protezione delle acque.

Art. 54 Rimedi e diritti

Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nei modi e nei termini previsti dalle norme della LOC e dalla LPamm, riservate le norme speciali.

Art. 55 Eliminazione impianti singoli

1. Con la messa in funzione dell'impianto di depurazione comunale o consortile le acque luride sono immesse direttamente, fatta eccezione per quelle che necessitano di un pretrattamento, nella canalizzazione pubblica.
2. Tutti gli impianti privati di depurazione delle costruzioni allacciabili direttamente alla canalizzazione pubblica devono essere eliminati entro il termine di 90 giorni fissato dal Municipio con apposita ordinanza.
3. Gli impianti dovranno essere vuotati, trattati con calce viva, e riempiti con materiale idoneo. Gli stessi possono pure essere convenientemente trasformati in pozzetti, camere di ritenuta, ecc..
4. I pozzi perdenti vanno mantenuti regolarmente in funzione per l'evacuazione delle acque meteoriche e chiare laddove il PGS prevede questo tipo di infiltrazione.

¹⁾ art. 48 cpv. 7 **modificato con MM n. 318.13 approvato dal CC il 28.02.2013, ratifica Sezione enti locali del 23.5.2013**

Art. 56 Rinvio

Per tutto quanto non contemplato nelle presenti disposizioni, fanno stato le norme federali e cantonali in materia, le norme SIA, le direttive VSA/ASTEVA, la norma SN 592 000, e le direttive del Cantone e della Confederazione.

Art. 57 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con la ratifica del Dipartimento delle Istituzioni.

Art. 58 Disposizioni abrogative

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati il precedente Regolamento Comunale e ogni altra disposizione comunale in materia di impianti di smaltimento delle acque di scarico dei fondi in contrasto con esso.

Approvato dal Municipio con risoluzione municipale n. 1072 del 16 settembre 2002.

PER IL MUNICIPIO DI ARBEDO-CASTIONE
IL SINDACO: IL SEGRETARIO:

Renzo Bollini

Igeo Guidotti

Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 9 dicembre 2002.

PER IL CONSIGLIO COMUNALE DI ARBEDO-CASTIONE:
IL PRESIDENTE: IL SEGRETARIO:

Massimo Balestra

Igeo Guidotti

Il Municipio certifica che il presente regolamento è stato esposto all'albo comunale per un periodo di trenta giorni.

PER IL MUNICIPIO DI ARBEDO-CASTIONE
IL SINDACO: IL SEGRETARIO:

Renzo Bollini

Igeo Guidotti

Ratificato dalla Sezione enti locali con decisione del 3 febbraio 2003.

¹⁾ art. 48 cpv. 7 *modificato con MM n. 318.13 approvato dal CC il 28.02.2013, ratifica Sezione enti locali del 23.5.2013*

TABELLA DELLE ABBREVIAZIONI

LPAc	Legge protezione delle acque del 24 gennaio 1991
LALIA	Legge d'applicazione della legge contro l'inquinamento delle acque dell' 8 ottobre 1971
OPAc	Ordinanza federale sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998
CCS	Codice civile Svizzero
LE	Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991
RALE	Regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992
LOC.	Legge organica comunale del 10 marzo 1987
LPamm	Legge di procedura per le cause amministrative del 10 aprile 1966
LEF	Legge federale sull'esecuzione e sul fallimento dell'11 aprile 1889
SIA 190	Norma SN EN 190 della Società svizzera degli ingegneri e architetti
ATEA	Associazione Svizzera Tecnici Epurazione acque, Zurigo e APSLI (Associazione Padronale Svizzera Lattonieri ed Installatori, Zurigo)
PGS	Piano generale di smaltimento delle acque
RF	Registro Fondiario
SN 592 000	Norma Svizzera "smaltimento delle acque dei fondi"
RISA	Regolamento sull'igiene del suolo e dell'abitato
DE 02.07.77	Decreto esecutivo concernente il regolamento delle canalizzazioni, i contributi e le tasse)

¹⁾ art. 48 cpv. 7 **modificato con MM n. 318.13 approvato dal CC il 28.02.2013, ratifica Sezione enti locali del 23.5.2013**